



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato - Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - VERBALE DI ERRATA CORRIGE (26 maggio 9 giugno 2005).**

Rep. n. 2544 del 16 marzo 2006

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

**Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006:**

**VISTA** la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 52, comma 27, nel sostituire l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: - ha istituito la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati - SISAC, per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; - ha previsto che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; - ha disposto che della delegazione facciano parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri; - ha demandato ad un accordo in questa Conferenza la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'art. 2-*nonies* della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto - legge 29 marzo 2004, n. 81, che dispone che il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in questa Conferenza Stato - Regioni previsto dal citato art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e che l'accordo nazionale è reso esecutivo con l'intesa sancita in questa Conferenza, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** il proprio atto rep. n. 1805 del 25 luglio 2003, con il quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002, si è proceduto alla disciplina del



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

procedimento di contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a quanto dispone il citato art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:

- al comma 5, che nel procedimento delle ipotesi di accordo in questione si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata ad esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei Conti, da rendere entro quindici giorni dall'invio, superati i quali il parere si intende positivamente reso, salvo la richiesta di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;

- ai commi 6 e 7, che, ove la predetta certificazione non sia positiva, la Corte riferisca al Parlamento e che in ogni caso la procedura debba concludersi nei termini fissati dal comma 7 del citato d.lgs 165/2001 (quaranta giorni dall'ipotesi di accordo), decorsi i quali l'ipotesi di accordo è oggetto di intesa in questa Conferenza, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative;

**VISTA** la proposta sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – **VERBALE DI ERRATA CORRIGE** (26 maggio 9 giugno 2005), inviata a questa Conferenza dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 6 febbraio 2006, al fine di acquisire l'intesa in oggetto di cui all'art. 5 del citato Accordo Stato Regioni rep. n. 1805 del 24 luglio 2003;

**CONSIDERATO** che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, con riferimento alla proposta di verbale di errata corrige in oggetto, hanno deliberato, nell'adunanza del 20 gennaio 2006, di prendere atto di quanto contenuto nelle schede tecniche predisposte dalla SISAC in merito alla insussistenza di costi contrattuali;

**CONSIDERATO** che l'argomento iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato – Regioni del 1° marzo 2006 è stato rinviato per un approfondimento tecnico;

**ACQUISITO** nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame;

**SANCISCE INTESA**

sulla proposta di cui in premessa.

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE  
Sen. Prof. Enrico La Loggia